



## CAPITOLO VI

### LA SUCCESSIONE A ILDEBRANDINO VIII, 1208-1216

#### 6.1 Una premessa: il testamento del 1208

Alla morte di Ildebrandino VIII, gli Aldobrandeschi conobbero la prima significativa crisi interna a noi nota, che ebbe come conseguenza una “guerra civile” e il primo progetto di spartizione della contea. Le lotte intestine erano un fenomeno nuovo, ma destinato a segnare profondamente tutto il XIII secolo, condizionando durevolmente l’assetto politico della Maremma e le strutture istituzionali della contea. Gli scontri degli anni 1208-16 ca. non derivarono solo dalla rivalità fra i figli di Ildebrandino VIII, ma anche dalle tensioni sviluppatesi in seno alla dinastia (e ai gruppi aristocratici ad essa collegati) dall’inizio del XIII secolo, da riportare probabilmente alle scelte politiche compiute da Ildebrandino VIII per fronteggiare la crisi dell’autorità imperiale e dell’egemonia regionale pisana e la conseguente crescita dell’influenza senese e orvietana in Maremma.

La prima testimonianza al riguardo viene dal testamento del conte, dettato nel 1208, con cui di fatto diseredò il primogenito Ildebrandino IX a favore dei figli nati dal secondo matrimonio con Adalasia. Esso mostra infatti che le tensioni nella famiglia erano precedenti alla sua morte. Dato che Ildebrandino VIII morì solo nel 1212, non si deve necessariamente pensare che fosse molto malato (nonostante le espressioni formulari del notaio Sizio) e si può dunque ritenere il testamento non solo una conseguenza dello stato di aperta ostilità con il figlio, ma addirittura una mossa nello scontro che opponeva i due. La rottura potrebbe risalire alle seconde nozze di Ildebrandino VIII con Adalasia (*ante* 1201 ott. 14), sebbene l’incertezza sulle origini famigliari della contessa impedisca di precisare l’ipotesi<sup>1</sup>. D’altro canto, la collocazione del testamento (del 22 ottobre

<sup>1</sup> Su Adalasia vd. COLLAVINI, Scheda biografica, n. 17.1<sup>ter</sup>; per la sua prima menzione vd. ASSi, dipl., AGen, a. 1201 ott. 14, ed. parz. RS, n. 397, pp. 157-58. Ella apparteneva a una famiglia probabilmente senese e certamente di rilievo, come attestano il lascito a suo favore dei beni senesi del marito e le 1000 marche d’argento di dote, pari a 5000 lire (traggo l’equivalenza da ASSi, *Biccherna*, a. 1297, c. 63r «computato marco V libras secundum consuetudine Biccherne» cit. in LISINI, *La Margherita Aldobrandeschi e il cavaliere*, nt. 2 p. 278; cfr. anche CV, n. 898, pp. 1106-1107, a. 1276 lug. 17 e CAMMAROSANO, *La fa-*

1208) immediatamente a ridosso della pace tra Siena e Firenze (6 ottobre), seguita alla vittoria della seconda a Montalto Berardenga, potrebbe far pensare che tra i fatti sussista una relazione diretta<sup>2</sup> e che quindi Ildebrandino IX si fosse opposto — più o meno attivamente — all'inserimento della famiglia nello schieramento filo-senese o che, dopo la sconfitta, avesse voluto rompere — o avesse effettivamente rotto — con la città cui invece Ildebrandino VIII rimase legato.

Il testamento di Ildebrandino VIII, redatto da Sizio, il più importante fra i notai al suo servizio, è aperto da lasciti pii e norme volte alla restituzione di beni o diritti illecitamente sottratti a enti ecclesiastici. Fra i primi sono la concessione di *Abricola* all'episcopato di Sovana e al suo presule Viviano, la donazione ai Templari dell'equipaggiamento militare del conte ('arma') e lo stanziamento di 400 lire da dividere, ad opera di Adalasia, fra chiese, altri enti ecclesiastici e sacerdoti meritevoli<sup>3</sup>. Fra le seconde è l'obbligo di destinare i frutti dei diritti comitali sulla 'venditio salis' di Grosseto al riscatto dei tesori dell'abbazia di Alberese, della canonica di Grosseto e dell'ospedale di S. Leonardo di Grosseto, allora in pegno a Siena a garanzia di debiti o obbligazioni politiche del conte<sup>4</sup>. Ordinò inoltre che fossero resi alla chiesa di S. Salvatore di Piancastagnaio i proventi ('pensiones') ad essa spettanti e fin lì da lui indebitamente incamerati ('usque nunc retente')<sup>5</sup>. Incerto è il senso del passo successivo, in cui il conte stabilì che le 10 lire, già concesse da lui e da Adalasia per la costruzione della canonica di Grosseto, fossero annualmente pagate fino alla conclusione dei lavori. Non è chiaro infatti se si tratti, come pare dal dettato, della conferma di una donazione, se piuttosto — come suggerisce la posizione della clausola — si debba pensare che Ildebrandino avesse smesso di pagare e volesse ora riparare al torto oppure, infine, se desiderasse trasformare una conces-

*miglia dei Berardenghi*, nt. 107 p. 184 e nt. 115 p. 187).

<sup>2</sup> Vd. *Kalendarium*, p. 18, rr. 9-12, a. 1207 e RS, n. 438b, pp. 184-86, a. 1208 ott. 6; cfr. DAVIDSOHN, *Storia*, I, pp. 964-73.

<sup>3</sup> Vd. ASSi, dipl., AGen, a. 1208 ott. 22 (copia del 1303 mar. 19), ed. parz. RS, n. 439, pp. 187-88, a. 1208 ott. 22; *Abricola* va identificata con La Briccola, in area amiatina, come suggerisce VICARELLI, *Castell' Azzara*, pp. 4, 13 (e nt. 1). Su Sizio vd. *infra* pp. 495-96.

<sup>4</sup> Si tratta di enti strettamente dipendenti dalla famiglia: su Alberese e l'ospedale di S. Leonardo vd. *supra* pp. 160-61; sulla canonica vd. RONZANI, *Prima della "cattedrale"*, pp. 189-91.

<sup>5</sup> Non si ha notizia di chiese con questa dedicazione a Piancastagnaio, cfr. ID., *L'organizzazione ecclesiastica e La pieve di Santa Maria Assunta*; si deve pensare a una doppia dedicazione o che ci si riferisse a una chiesa del monastero di S. Salvatore posta a Piancastagnaio.

sione *una tantum* in un censo. Seguono poi le clausole fondamentali del testamento, concernenti il complesso del patrimonio familiare. A Ildebrandino IX, figlio di primo letto, il conte lasciò i diritti «in castellis et locis» di Montegemoli, Sillano, Monteguidi, Belforte e Cugnano<sup>6</sup>; gli fu inoltre riconosciuta la signoria sui detentori di feudi comitali della zona («omnibus hominibus habentibus feoda in locis eisdem»): dunque solo cinque territori castrensi, marginali e forse di peso economico limitato (ad eccezione di Cugnano). Il resto dei beni familiari fu invece equamente diviso fra Bonifacio, Guglielmo, Tommaso, Gemma e Margherita; il padre stabilì per loro la reciproca eredità, ove fossero morti «infra pupillarem etatem», legandoli alla stessa norma con un fidecommesso, se morti solo in età adulta.

Chiudono il testamento le clausole concernenti Adalasia, seconda moglie di Ildebrandino e madre degli eredi principali, cui furono riconosciuti ingenti diritti patrimoniali e sostanziali poteri politici. Doveva innanzitutto esserle resa la dote di 1000 marche d'argento, per la quale aveva in pegno i castelli di Arcidosso e di Orbetello, di cui percepiva i redditi, cosa che avrebbe continuato a fare fino ad essere rimborsata. Il testatore le legò altre 1000 marche d'argento e i beni che possedeva a Siena: a garanzia del legato obbligò Selvena e i suoi redditi, sino al compimento della cifra stabilita. Questi redditi, però, avrebbero dovuto essere prima impiegati per riscattare le suppellettili della contessa ('vasa') allora impegnate a Siena 'pro Batagnano'<sup>7</sup>. Ad Adalasia furono inoltre riconosciuti importanti diritti politici sulla contea: non solo fu fatta 'tutrix' dei figli, ma anche 'domina et usufructuaria' dei beni del conte e 'perceptrix' dei suoi redditi e, in particolare, di quelli derivanti dai pedaggi sulle pecore provenienti dalla Garfagnana<sup>8</sup>. Infine se i figli ed eredi avessero rifiutato

<sup>6</sup> Tutti centri della diocesi di Volterra, senza continuità territoriale con il resto della contea (vd. *Carta* n. 1). Su Montegemoli (com. Pomarance, PI) vd. GINATEMPO, *Il popolamento*, nt. 139 p. 62; su Sillano (com. Pomarance, PI) vd. *supra* p. 178 nt. 10; su Monteguidi (com. Càsole d'Elsa, SI) vd. CAMMAROSANO-PASSERI, *Repertorio*, n. 7.10; su Belforte (com. Radicondoli, SI) vd. *supra* p. 205 nt. 93; su Cugnano (com. Monterotondo Marittimo, GR) vd. CAMMAROSANO-PASSERI, *Repertorio*, n. 34.4, GINATEMPO, *Il popolamento*, nt. 112 p. 49 e p. 57, G. BIANCHI-E. BOLDRINI-D. DE LUCA, *Indagine archeologica a Rocchette Pannocchieschi (GR). Rapporto preliminare*, «AM», 21, 1994, pp. 251-68: 252-53 (con inesattezze) e FARINELLI-FRANCOVICH, *Potere*, p. 457 e nt. 71.

<sup>7</sup> Il significato dell'espressione non è del tutto chiaro: essa va forse intesa nel senso che i beni garantivano un pagamento non ancora perfezionato per l'acquisto dei diritti su Batagnano (com. Grosseto), ovvero che garantissero un censo annuo sugli stessi; su Batagnano vd. CAMMAROSANO-PASSERI, *Repertorio*, n. 24.4 e *infra* p. 302 nt. 15.

<sup>8</sup> Vd. RS, n. 439 cit. nt. 3: «Preterea volo et iubeo quod uxor mea, dicta Adalasia comitissa palatina, post decessum meum, filiorum meorum et suorum (...) tutrix sit et do-

di obbedirle («si dicti filii comitissam Adalasciam (...) pro domina non tenerint»), sarebbero andati a lei i frutti di Sovana per le proprie spese («pro victu et vestitu et habitatione sua»), insieme ai già ricordati beni, pegni e redditi fra cui «redditus pecudum Carfagninarum». Ildebrandino affidò infine tutti gli eredi alla tutela del pontefice e del comune di Pisa<sup>9</sup>. Il ruolo politico dominante di Adalasia nel quadro del progetto successorio emerge anche da uno slittamento nella titolatura riferitale da Sizio, voluto o meno che sia. Designata come contessa nelle clausole concernenti lasciti e diritti dei figli (tre occorrenze), diviene poi contessa palatina in quelle che la riguardano direttamente (tre occorrenze), per tornare nuovamente contessa in quella che con i figli la affida alla tutela del pontefice e di Pisa. È poi significativo (anche se non si deve sollecitare eccessivamente la fonte) che, fra i punti che la riguardano direttamente, soltanto quello che contempla l'ipotesi che i figli rifiutino di riconoscerla loro 'domina' e 'tutrix', presenti il semplice titolo comitale.

Il testamento mirava dunque a due scopi fondamentali: escludere dall'eredità Ildebrandino IX e sancire la signoria politica di Adalasia sulla contea. Quando però quattro anni dopo la successione ebbe effettivamente luogo, i due scopi non furono raggiunti. La prima fonte che attesti la morte di Ildebrandino VIII infatti è il rinnovo, nel novembre 1212, dei patti con Orvieto da parte di Ildebrandino IX, evidentemente attivo come *leader* della famiglia<sup>10</sup>; inoltre i lodi del 1215 e 1216 — su cui ci soffermeremo in seguito — presuppongono una condizione di parità tra i figli di Ildebrandino VIII, se non addirittura una preponderanza di Ildebrandino IX. Sembra dunque necessario ipotizzare il venir meno del valore del testamento poco dopo la sua redazione, se non addirittura una sua revisione, come potrebbe suggerire il suo mancato ricordo da parte dei figli di secondo letto nelle controversie per l'eredità.

mina et usufructuaria rerum mearum omnium et perceprix reddituum meorum omnium et precipue pecudum Carfagninarum».

<sup>9</sup> *Ibid.*: «Item constituo dominum apostolicum tutorem et defensorem filiorum, quos habeo ex comitissa Adelascia, et etiam ipsius comitisse Adelasiae et omnium rerum mearum et etiam comune Pisanorum similiter». L'anno prima il conte aveva prestato l'omaggio ligio a Innocenzo III, vd. *supra* pp. 219-20; per i suoi legami con Pisa vd. *supra* pp. 188-95.

<sup>10</sup> Vd. ASOrv, Instr., n. 867 (cod. Catalano), c. 2v e ASOrv, Instr., n. 866 (cod. Caffarello), c. 3v, a. 1212 nov. 17, ed. parz. CDO, n. 90, p. 65 (con data set. 17, cfr. D. WALEY, *Contributo alle fonti della storia medioevale di Orvieto*, «Bollettino dell'istituto storico artistico orvietano», IV/2, 1948, pp. 6-10: 7); e *Cronica potestatum*, p. 141, rr. 19-21; cfr. *infra* p. 370.

## 6.2 Lotte per la successione e tentativi di soluzione: i lodi del 1215 e del 1216

Morto Ildebrandino VIII — tra agosto e novembre 1212<sup>11</sup> — iniziò un periodo di lotte per raccogliergli l'eredità: ci informano su queste vicende i lodi che tentarono di sanare lo scontro<sup>12</sup>. Essi offrono però anche molte altre informazioni: da riferimenti più o meno espliciti si ricava che, negli anni 1212-15, la contea fu controllata politicamente da Ildebrandino IX; emerge inoltre chiaramente che lo scontro coinvolse ampi settori della società maremmana, i gruppi aristocratici e le maggiori comunità di castello risultano infatti schierati con l'una o con l'altra parte. Anche altre fonti del periodo confermano la *leadership* assunta da Ildebrandino IX. Quattro sono gli atti che lo vedono protagonista di importanti negozi concernenti l'intera contea. È però possibile che già allora fosse intervenuta una rottura con i fratellastri e che quindi questi documenti non testimonino altro che il suo governo di una parte della contea.

Due degli atti in questione mostrano lo stringersi dei rapporti con Orvieto: il primo è un giuramento di cittadinanza, con l'impegno a rispettare il patto del 1203 tra suo padre e la città, aumentando il censo annuo per la Guinicesca da 130 a 150 lire; il secondo è la concessione ad Alloderio, console di Sovana, del permesso di contrarre patti con Orvieto «preterquam contra suam (*scil.* Ildibrandini) personam et suorum heredum»<sup>13</sup>. Gli altri due sono le più antiche investiture feudali degli Aldobrandeschi

<sup>11</sup> Ancora vivo in CV, n. 105, pp. 157-58, a. 1212 ago. 30; il 17 novembre era già morto vd. CDO, n. 90 cit. nt. 10.

<sup>12</sup> ASSi, dipl., L3 (*ex* ARif, a. 1215 lug. 2), ed. parz. RS, n. 535, pp. 236-38 e CDO, n. 107, pp. 74-78, a. 1216 ott. 22-29.

Del lodo del 1216 ho in corso di preparazione un'edizione del cui testo mi servo. Si segnalano le fonti manoscritte (tutte copie in registri): ASOrv, Instr., n. 870 (cod. Savello I), cc. 105r-108v [B]; ASOrv, Instr., n. 871 (cod. Savello II o De Bustolis), cc. 121v-25r [C]; ASSi, *Capitoli*, n. 171, fasc. 4, c. 2ss [D]; ASSi, *Capitoli*, n. 200, cc. 46v-55r [E]; ASVat, AA, Arm. I-XVIII, n. 3607, cc. 17r-25r [F]; ASFi, AC, reg. 161, quaderno 1 [G]. L'ed. parz. CDO, n. 106 è condotta su C. B e C sono copie di fine XIII secolo in registri orvietani; F e G sono copie d'età moderna da esse derivanti. D ed E, copie di età moderna, sono utili (benché mutile) perché indipendenti dalla tradizione orvietana (provengono infatti dall'archivio del monastero delle Tre Fontane di Roma). Si riferiva probabilmente a una di queste copie BANDINI PICCOLOMINI, *Di una permutazione*, nt. 4 p. 116 che segnalava una copia del documento in ASSi, *Concistoro, Carte di S. Anastasio*, copia del XV sec. (si tratta verosimilmente di una vecchia collocazione).

<sup>13</sup> Vd. CDO, n. 90 cit. nt. 10 (conferma di ASOrv, dipl., A8, a. 1203 giu. 3, ed. parz. CDO, n. 76, pp. 53-54, su cui cfr. *supra* pp. 223-24); e ASOrv, Instr., n. 866 (cod. Caffarello), c. 3.v, a. 1213 ott. 7, reg. CDO, n. 96.

giunte fino a noi: la prima è la concessione dei diritti su Monteguidi e Montarrenti e sui loro territori a Rinaldo di Tancredi da Colle<sup>14</sup>; la seconda è l' infeudazione a Manto di Guglielmo (della famiglia grossetana poi nota come Abati) dei diritti su Batignano, tranne quelli sulla sua miniera d'argento, dalla quale avrebbe ricavato solo quanto prima andava ai visconti<sup>15</sup>.

Nel luglio 1215, dopo che i dissidi tra Ildebrandino IX e i fratellastri si erano trasformati in uno scontro militare aperto, culminato nella cattura di Ildebrandino X, Gemma e Margherita e nello spostamento di rustici da un castello all'altro, si giunse a un primo tentativo di pacificazione con un lodo di Ugeri Pannocchieschi, scelto dalle parti come arbitro<sup>16</sup>. Frutto dell'arbitrato fu un ampio atto composto di due parti distinte: la prima ricorda la nomina di Ugeri ad arbitro in «omnes lites et discordias» tra le parti e l'impegno delle stesse ad accettarne le decisioni; la seconda, più complessa, riassume la precedente, passando poi alle richieste delle parti

<sup>14</sup> Vd. ASSi, dipl., ARif, a. 1213 dic. 2 (= 1212), ed. parz. RS, n. 502, p. 216; su Monteguidi vd. *supra* p. 299 nt. 6; su Montarrenti (com. Sovicille, SI) vd. CAMMAROSANO-PASSERI, *Repertorio*, n. 62.23, cfr. anche R. FRANCOVICH-R. HODGES, *Archeologia e storia del villaggio fortificato di Montarrenti (SI): un caso o un modello?*, in *Lo scavo archeologico di Montarrenti e i problemi dell'incastellamento medievale. Esperienze a confronto*, (a c.) R. FRANCOVICH-M. MILANESE, Siena 1990, pp. 15-38. Sulla famiglia di Rinaldo di Colle cfr. COLLAVINI, pp. 602-11.

<sup>15</sup> Vd. ASSi, dipl., ARif, a. 1221 mag. (2° doc.) e ASSi, Cal.Ass., c. 27r-v, ed. parz. RS, n. 514, p. 223 (con data 1213 ott. 1), a. 1213 set. 12. Anche Siena rivendicava diritti su Batignano per una concessione dei 'Vicecomites' (vassalli degli Aldobrandeschi) lì insediati, vd. CV, n. 29, pp. 42-44, a. [1178] (cfr. COLLAVINI, p. 617). Le fonti successive mostrano l'intreccio dei diritti aldobrandeschi e senesi: RS, n. 439 cit. nt. 3; ASSi, dipl., ARif, a. 1259 ott. 7 il centro è in mano a Ildebrandino XI; ASSi, dipl., ARif, a. 1274 dic. 11, ed. parz. CIACCI, II, n. 580, pp. 246-47 Batignano è fra i domini indiretti; ASSi, Cal.Ass., cc. 327v-28r, a. 1284 feb. 28 alleanza dei "conti di Santa Fiora" con la parte guelfa senese, viene perciò resa loro una quota di Batignano (cfr. anche ASSi, Cal.Ass., cc. 325v-27v, a. 1284 feb. 28, patto con il comune di Siena); e ASFi, dipl., Volt, a. 1286 ago. 6 (2° doc.) (= 1297 ago. 2), ed. parz. RV, n. 973, pp. 331-32, Batignano è nella quota di Ildebrandino XIII.

L'accordo con la parte guelfa senese mostra che Batignano, dopo l' infeudazione del 1213, era passato ad Abate — figlio di Manto — e poi ad altri personaggi a me ignoti: 'Ghinus Tapula', suo fratello e il nipote, vd. ASSi, Cal.Ass., cc. 327v-28r, a. 1284 feb. 28: «voluerunt quod castrum Batignani, pro ea parte que pertinuit ad dictos comites sive ad dominum Abbatem pro eis, sive pro ea parte, quam Ghinus Tapula et frater et nepos habuerunt a parte dictorum comitum, redeat ad ipsos comites libere et expedite».

<sup>16</sup> Vd. RS, n. 535 cit. nt. 12. Rimandano a scontri militari alcune clausole del lodo, come quella che impose a Ildebrandino IX di rilasciare Ildebrandino X, Gemma e Margherita; un'altra sancì la liberazione dei prigionieri; e una terza riservò all'arbitro la potestà di decidere in futuro sugli uomini «qui moti sunt de loco ad locum occasione discordie (...) de comitatu sive extra comitatum». Il Pannocchieschi Ugeri di Ranieri (II) era fratello del vescovo di Volterra Pagano, vd. CUCINI, *Il medioevo*, pp. 284-86.

(con le relative opposizioni ed eccezioni) e concludendosi con la sentenza vera e propria.

Ildebrandino IX rivendicava la contea e tutti i relativi diritti, nonché la sua signoria, e cioè il governo dei castelli e delle altre infrastrutture militari ('munitiones'), fino alla maggiore età dei fratellastri; chiedeva poi che non gli fosse impedito di ricevere il giuramento di fedeltà da tutti i *fideles* della contea<sup>17</sup>; domandava infine di poter immettere e rimuovere liberamente gli ufficiali locali<sup>18</sup>. A queste richieste si opponeva la parte avversa, che voleva che la contea fosse divisa in quattro quote; che Ildebrandino IX riconoscesse a Bonifacio e ai fratelli il diritto di scegliere i castellani e di riceverne il giuramento di fedeltà nelle loro parti; che Ildebrandino IX accettasse che i *fideles* della contea giurassero loro fedeltà nelle medesime parti; che restituisse agli antichi vassalli i feudi che essi controllavano alla morte di Ildebrandino VIII; che liberasse Ildebrandino X, Gemma e Margherita e permettesse loro e ai fratelli di muoversi per la contea; che restituisse, infine, ad Adalasia la sua dote, oltre a pagare i danni per averle sottratto Arcidosso, datole in pegno dal defunto marito<sup>19</sup>. Richieste che Ilde-

<sup>17</sup> Qui, come in seguito, mantengo il termine latino, quando esso risulti ambiguo, risolvendolo in "vassalli" solo se si fa esplicito riferimento a feudi. *Fideles* è infatti usato sia per designare i vassalli che i rustici, tenuti a prestare un giuramento di *fidelitas* — probabilmente in forme "feudali" — ai conti loro signori. Cfr. *infra* pp. 430-33.

<sup>18</sup> RS, n. 535 cit. nt. 12. Le richieste di Ildebrandino IX erano: 1) «habere (...) et tenere et possidere totum comitatum, que fuit comitis Ildibrandini [VIII] patris ipsius et omnia que ad ipsum comitatum pertinent (...) et habere dominium et potestatem omnium defensionum et munitiorum et castrorum predicti comitatus» fino alla maggiore età dei fratellastri; 2) «ut permittant omnes fideles comitatus iurare fidelitatem ei»; 3) «ut permittant eum mittere et extrahere custodes in tenentis custodiendis pro suo arbitrio».

<sup>19</sup> Le richieste di Bonifacio e fratelli erano: 1) avere «tres partes de quattuor totius comitatus, qui fuit comitis Ildibrandini [VIII] patris eorum, et de omnibus que ad dictum comitatum pro tribus partibus pertinent (...) et de omnibus castris [et] munitioribus predicti comitatus»; chiedevano poi 2) «ut omnes custodes dictorum castrorum, qui sunt vel erunt pro tempore, patiantur dictus comes (*Ildibrandinus*) mitti a predicto Bonifatio et fratribus et iurare eis fidelitatem et custodiam (...) sicut dominis pro dictis partibus»; 3) «ut (...) omnes fideles dicti comitatus iurent fidelitatem predictis Bonifatio et fratribus pro dictis partibus»; 4) «ut (*Ildibrandinus*) restituat et det sine querela omnia feuda antiqua fidelibus antiquis, que habebantur et tenebantur tempore mortis comitis Ildibrandini [VIII] ab ipsis fidelibus»; 5) «ut faciat dictus comes ut dicti Bonifatio et fratres et sorores recipiantur libere in castellis et munitioribus et in toto comitatu»; 6) «ut ipse comes demittat Ildibrandinum [X] et Gemmam et Margheritam sorores suas (...) et ut perfecte libertati restituantur». 7) Napoleone di Campiglia faceva causa, per la moglie Adalasia, «de mille marchis argenti pro sua dote et de libris duomilia ducentis quinquaginta denariorum Senensium vel novorum Pisanorum pro accessione et pena mille marcharum de castro silicet Arcidosso obligato pro predictis et de fructibus perceptis ab ipso castro ab annis duobus et mensibus tribus vel pro eorum extimatione de libris mille predictis».





brandino IX riteneva infondate e illegittime. Considerate le petizioni e sentito il parere dei principali sostenitori dei due schieramenti e di altri uomini autorevoli («habito consilio capitaneorum utriusque partis et aliorum prudentum virorum»), Ugeri tentò di sanare la controversia con una sentenza costituita da una trentina di clausole, riservandosi di decidere in altra occasione sui punti controversi o non considerati. Vediamone il contenuto.

Numerose clausole erano volte a pacificare le parti: così l'impegno reciproco di mantenere «firmam et perpetuam pacem» con gli avversari e, più in particolare, la promessa di Ildebrandino IX di difendere i fratellastri nelle persone, nei beni e nei diritti durante la minore età e, reciprocamente, l'impegno di costoro a proteggere i suoi eventuali orfani finché maggiorenni. Così era anche per il rilascio di Ildebrandino X, Gemma e Margherita, per la liberazione dei prigionieri e per l'assoluzione di fideiussoresi e sacramentali precedentemente offerti<sup>20</sup>. Fondamentale importanza hanno poi le clausole riguardanti i diritti patrimoniali e l'esercizio del governo della contea (accuratamente distinti nella sentenza). Per quanto riguarda il primo aspetto Ugeri, in base al diritto ereditario longobardo ('de iure'), divise la contea in quattro quote *pro indiviso*; costituendo reciprocamente eredi i fratelli; importanza solo accessoria hanno l'obbligo di Ildebrandino IX di accettare che Bonifacio e fratelli ricevessero i servizi dovuti dagli uomini della contea e la decisione di considerare comuni (e perciò anch'essi da dividere) gli acquisti fatti dai conti fino al momento della divisione<sup>21</sup>. L'arbitro accolse dunque le richieste di Bonifacio e fratelli, ma

<sup>20</sup> Le clausole di pace (non tutte consecutive) sono: 1) Ildebrandino IX sia in pace con i fratelli; 2) Bonifacio e fratelli siano in pace con lui; 3) Ildebrandino IX difenda Bonifacio e fratelli «in personis et rebus et in eorum iustitiis et rationibus» durante la sua signoria (cosa che Ildebrandino giurò); 4) Ildebrandino IX liberi Ildebrandino X, Gemma e Margherita e permetta loro di muoversi liberamente per la contea; 5) permetta a Bonifacio e fratelli di muoversi liberamente per la contea, di essere onorevolmente ricevuti nei castelli e di ricevere i dovuti servizi dagli uomini; 6) siano liberati i prigionieri fatti dalle parti e i pegni e i fideiussoresi offerti; 7) se Ildebrandino IX morisse prima dei fratellastri, lasciando eredi maschi, essi li proteggano nelle persone e nei beni fino alla maggiore età.

<sup>21</sup> Le clausole riguardanti la divisione del patrimonio (non tutte consecutive) sono: 1) Ugeri «cognoscens dictos comitem Ildibrandinum [IX] et Bonifatium et Guilielmum et Ildibrandinum [X] minorem fuisse filios comitis Ildibrandini [VIII] et ad eosdem de iure spectare hereditatem et bona que fuerunt predicti comitis (...) precipit ut dictus Bonifatius, Guilielmus et Ildibrandinus [X] minor pro tribus partibus pro indiviso de quattuor sint heredes predicti comiti Ildibrandini [VIII] olim patris eorum»; 2) Ildebrandino IX abbia la quarta quota; 3) Ugeri ordina poi «ut quicumque dictorum quattuor fratrum decesserit sine liberis masculini sexus superstites et eorum proles legitima masculini sexus in capite succedant et proles in stirpe»; 4) Bonifacio e fratelli «recipiantur in castris et munitionibus predicti comitatus et recipiant servitia ab omnibus hominibus et singulis predicti comitatus»; 5) i beni acquistati fino alla divisione siano in essa compresi.

con la notevole eccezione dei punti riguardanti la “divisione reale” della contea: non fu infatti ordinata la sua spartizione materiale (non esplicitamente richiesta, ma presupposta dalle richieste di Bonifacio), né fu riconosciuto ai figli di Adalasia il diritto di nominare i castellani nelle loro tre parti o di ricevere giuramenti di fedeltà dai *fideles* delle medesime. Quanto alla regolazione dei diritti politici (ossia al governo della contea), Ugeri accolse infatti le richieste di Ildebrandino IX: mantenne indiviso il governo della contea (definito ‘signoria’ o ‘bailia’), affidato per i sette successivi anni a Ildebrandino IX, per passare poi per un anno a Bonifacio e per quello successivo a Guglielmo; sarebbe poi tornato per un anno a Ildebrandino IX, per toccare infine (l’undicesimo anno) a Ildebrandino X; da allora sarebbe ruotato fra i fratelli di anno in anno. Questi diritti di ‘signoria’ sulla contea erano costituiti *in primis* dal potere di immettere e rimuovere i castellani («custodes de castellis et munitioibus»), riconosciuto al primogenito, anche se da esercitare in presenza di Bonifacio o di un suo messo. Perciò tra il 5 e il 12 luglio successivi egli — sentito il parere del fratellastro («cum consensu et voluntate Bonifacii») — avrebbe provveduto a nominare i ‘custodes’; costoro, per parte loro, avrebbero giurato (entro la metà d’agosto) di rispettare la sua ‘signoria’ settennale e di vigilare sui beni cui erano preposti. Allo stesso modo — ed entro lo stesso termine — tutti i *fideles* della contea avrebbero giurato di essere fedeli ai conti e di rispettare il settennato di ‘signoria’ di Ildebrandino IX<sup>22</sup>.

<sup>22</sup> Le clausole riguardanti il governo della contea (non tutte consecutive) sono: 1) Ildebrandino IX sia per sette anni ‘dominus’ e «habeat liberam potestatem, signoriam et bailiam totius comitatus, qui fuit comitis Ildibrandini [VIII] patris eorum, et omnium castrorum que ad dictum comitatum pertinent vel pertinere debent»; 2) Bonifacio e fratelli accettino tale clausola (cosa che essi giurarono); 3) Ildebrandino IX possa «mittere et extrahere custodes de castellis et munitioibus predicti comitatus, dummodo bonos et legales et sine malitia in presentia Bonifatii vel sui nuntii»; 4) Ildebrandino IX dalla domenica successiva (5 lug.) nei successivi otto giorni insedii «custodes bonos et legales castrorum et munitioibus sine malitia aliqua (...) cum consensu et voluntate Bonifatii et non sine eius parabola» (cosa che egli giurò di fare); 5) Bonifacio giura di non opporsi all’immissione dei ‘custodes’ da parte di Ildebrandino (punto 4); 6) «omnes custodes et homines castrorum et munitioibus predicti comitatus» giurino entro la metà di agosto di osservare la signoria settennale del primogenito, nonché di custodire e difendere «castra et munitiones» ‘ad honorem’ dei conti; 7) entro lo stesso termine «omnes fideles totius comitatus sacramentum consuetum fidelitatis prestant» ai conti e giurino di rispettare il settennato di signoria di Ildebrandino IX e tutte le clausole del lodo; 8) «finito suprascripto septennio signorie comitis Ildibrandini [IX], habeat Bonifatius signoriam comitatus libere per unum annum per omnia (...) et finito illo anno habeat signoriam comitatus similiter Guilielmus in uno anno, et in alio sequenti similiter habeat signoriam comes Ildibrandinus [IX], et in alio anno habeat signoriam similiter Ildibrandinus [X] minor, et hoc ita fiat de signoria post septennium predictum ut eam habeant, ut dictum est, donec steterint in comuni et concordis inde fuerunt».

Altre clausole regolarono un'altra delle strutture portanti della contea, ossia il fascio dei vincoli feudo-vassallatici che legavano agli Aldobrandeschi le famiglie aristocratiche del territorio. Data l'ambiguità della terminologia impiegata nel lodo non si può essere certi che ci si riferisca ad essi, quando si ingiunge che «omnes fideles totius comitatus sacramentum fidelitatis prestant» ai conti e che rispettino la regolamentazione della signoria politica stabilita dal lodo; analogamente è probabile, ma non certo, che i «capitanei utriusque partis», cui si ordinò di osservare il lodo, siano vassalli e non soltanto esponenti delle fazioni, sebbene qualche anno più tardi il termine ricompaia con un significato certamente feudale. Privata di ambiguità è invece la clausola che impone alle parti la restituzione ai vassalli dei «feuda antiqua et que certum erit feuda fuisse tempore mortis comitis Ildibrandini [VIII]», eventualmente loro sottratti nelle lotte per l'eredità<sup>23</sup>.

Compaiono poi norme volte alla restituzione ad Adalasia, e per lei al secondo marito Napoleone di Campiglia, di quanto le spettava: 1000 marche d'argento di dote, trattenute da Ildebrandino IX, e il castello di Arcidosso o un consimile pegno, fino all'avvenuto pagamento<sup>24</sup>. L'ultimo significativo punto del lodo è costituito dall'individuazione da parte di Ugeri di garanzie per il rispetto e l'efficacia della sentenza: oltre a fissare una pena di 1000 marche d'argento per chi la violasse, furono richiesti vari giuramenti, prestati da una o entrambe le parti su singoli punti o sull'insieme dell'arbitrato; essi furono imposti ai conti, come *leaders* delle fazioni, ma anche ai loro principali sostenitori: capitanei e *sacramentales*. Un'ultima interessante clausola sembra collocarsi nello stesso contesto: la richiesta che privilegi e titoli scritti di proprietà della famiglia fossero consegnati all'arbitro negli otto giorni successivi. Ugeri (lo si può supporre pur in assenza di ulteriori precisazioni) avrebbe provveduto a farli copiare di modo che ciascuna parte disponesse di questi fondamentali titoli patrimoniali<sup>25</sup>.

<sup>23</sup> Le clausole riguardanti forse i legami feudo-vassallatici (non consecutive) sono: 1) entro la metà d'agosto «omnes fideles totius comitatus sacramentum consuetum fidelitatis prestant» ai conti e giurino di riconoscere la signoria settennale di Ildebrandino IX; 2) i conti «omnia feuda antiqua, et que certum erit feuda fuisse tempore mortis comitis Ildibrandini [VIII] et que ab aliqua partium ablata sunt, dent et restituent sine querela fidelibus»; 3) Ugeri ordina il rispetto del lodo ai «capitanei utriusque partis».

<sup>24</sup> Le clausole concernenti Adalasia (non consecutive) sono: 1) Ildebrandino IX renda a Napoleone di Campiglia e alla contessa le 1000 marche della dote in tre rate nell'anno successivo; 2) entro 20 giorni restituisca ad Adalasia Arcidosso o un consimile pegno o lo sostituisca con idonei fideiussori. Non si ricordano invece le altre concessioni patrimoniali fatte da Ildebrandino VIII alla moglie nel testamento del 1208, a conferma del venir meno della sua efficacia, cfr. *supra* p. 300.

<sup>25</sup> Le clausole sulle garanzie richieste dall'arbitro (non tutte consecutive) sono: 1) Ugeri ingiunge alle parti di rispettare le clausole del lodo sotto la pena di 1000 marche

Ma il lodo di Ugeri Pannocchieschi non sanò la situazione e così, poco dopo, le ostilità ripresero — sempre che si fossero interrotte. Nella seconda fase della lotta la posizione di Ildebrandino IX dovette però indebolirsi, come suggeriscono il ricorso all'aiuto orvietano e il tenore generale del secondo lodo. Egli rimase comunque abbastanza forte da imporre una soluzione a lui favorevole, seppur meno nettamente che l'anno precedente. La perdurante durezza dello scontro emerge da vari passi del lodo che cercò di porvi rimedio; a partire dalla *narratio* che lo apre, in cui si lamentano le «multorum hominum cedes, bella et captivitates» e il rischio di distruzione dell'«honorabilis (...) domus et spetiosissimus comitatus» aldobrandesco. Meno retoricamente, ma non meno drammaticamente, confermano il dilagare della violenza le clausole che stabiliscono la liberazione dei prigionieri, la nomina di arbitri sui danni dati e la rinuncia reciproca alla vendetta e quelle che ricordano l'assedio di Pitigliano ad opera degli Orvietani (alleati di Ildebrandino IX) e lo spostamento di popolazioni nel corso della guerra<sup>26</sup>.

L'incapacità di ciascuna parte di prevalere sull'altra spiega la decisione di sottomettersi a un nuovo arbitro, pronunciato questa volta non da un uomo del seguito della famiglia, come Ugeri Pannocchieschi, ma da un'autorità esterna, in qualche misura “superiore” e auspicabilmente più capace di dar seguito alle proprie decisioni. Si ricorse così al console romano Giovanni del Giudice, podestà di Orvieto. Un primo passo in tal senso fu costituito dal giuramento di accettarne le decisioni, prestato da Bonifacio all'inizio del febbraio 1216; solo tra fine maggio e inizio giugno, invece, fecero altrettanto Guglielmo e Ildebrandino IX. I conti rifiutarono però di offrire adeguati pegni, ostaggi e fideiussori all'arbitro che pertanto pensò di rinunciare al progetto, ma poi, consigliato dalle autorità e dagli esperti di diritto orvietani, preferì tentare comunque di pacificare i conti<sup>27</sup>. Problemi del genere spiegano perché il lodo sia stato pronunciato solo nell'ottobre 1216, oltre otto mesi dopo il primo impegno di Bonifacio. Nel frattempo però era intervenuto il 24 giugno un accordo separato tra il comune di Orvieto — rappresentato da Giovanni — e Ildebrandino IX. Il conte riconobbe la signoria politica orvietana sulle terre a sud dell'Albegna, costituita dal controllo dell'esercito, della convocazione dei *parlamen-*

d'argento; 2) ordina il rispetto del lodo ai «capitanei utriusque partis» e ai 'sacramentales'; 3) «omnia instrumenta et scripta publica et non publica et privilegia» dei conti siano consegnati entro otto giorni «ad suam voluntatem».

<sup>26</sup> CDO, n. 107 cit. nt. 12.

<sup>27</sup> I giuramenti di Bonifacio (5 feb.), Guglielmo (29 mag.) e Ildebrandino IX (1 giu.) e gli avvenimenti successivi sono citati nella *narratio* che introduce il lodo.

ta e dello *ius guerre et pacis*. Si impegnò inoltre a pagare un censo annuo di 2 soldi per focolare (salva la Guinicesca tassata a parte); promise infine di riconoscere i patti intercorsi tra Orvietani e abitanti di Sovana e di accettare la parte che gli sarebbe stata assegnata dal podestà all'atto della divisione della contea, nominando quel comune proprio erede universale, se fosse morto senza eredi. In cambio gli Orvietani promisero di far sì che egli fosse riconosciuto dai fratelli *dominus* della contea a sud dell'Albegna per i sette anni stabiliti dal lodo di Ugeri Pannocchieschi e che potesse riavere quanto loro gli avevano sottratto con la forza<sup>28</sup>. Dunque Ildebrandino mirava sempre a mantenere unitario il governo sulla contea.

Anche il lodo del 1216, come il precedente, produsse un atto di notevole ampiezza e complessità, che conferma lo sforzo necessario a regolamentare i diritti patrimoniali e politici su una realtà istituzionale tanto multiforme e articolata. Inoltre, forse per evitare gli inconvenienti riscontrati in seguito al lodo di Ugeri, Giovanni del Giudice fu più preciso nel ripartire i diritti patrimoniali fra i fratelli, imponendo una "divisione reale" della contea e una serie di clausole riguardanti le possibili opzioni di Ildebrandino IX circa il complesso intreccio tra diritti patrimoniali e politici. I primi punti del lodo furono nuovamente volti a interrompere le ostilità che tanto avevano danneggiato la famiglia e la contea; è il caso della promessa di pace reciproca per sé e i propri alleati e dello scambio del simbolico *obscurum pacis* tra fratelli. Fra le ultime clausole compaiono inoltre gli impegni a non ricorrere alla vendetta nei confronti degli altrui seguaci e la nomina di due *boni homines* per valutare i danni dati dopo l'impegno di pace assunto con l'accettazione dell'arbitrato<sup>29</sup>. Forte è l'attenzione per le garanzie dell'efficacia del lodo: si è ricordato il vano tentativo di avere adeguati pegni dopo il giuramento preliminare delle parti.

<sup>28</sup> Vd. ASOrv, dipl., A15, a. 1216 giu. 24, ed. parz. CDO, n. 106, pp. 73-74. L'importanza dell'atto per il comune di Orvieto è testimoniata dal fatto che oltre che nelle più tarde cronache cittadine (*Cronica antiqua*, p. 126 e *Cronica potestatum*, p. 142) esso è ricordato anche nelle coeve note del vescovo Rainerio, insieme alla venuta in città di Innocenzo III, vd. MACCARRONE, *Orvieto*, p. 8, I, § 2 (cfr. *supra* p. 227).

<sup>29</sup> Le clausole riguardanti la pacificazione (non tutte consecutive) sono: 1) le parti «firmam et perpetuam pacem faciant (...) invicem in perpetuum et studeant (...) qualiter omnes homines et coaiutores eorum insimul habeant (...) firmam et perpetuam pacem». I fratelli si scambiano l'«obscurum pacis»; 2) entro 15 giorni liberino «omnes captivos hinc inde captos vel qualitercumque detentos, obsides et fideiussores necnon pignora seu obligationes»; 3) entro otto giorni eleggano due *boni homines* per emendare i danni dati dopo il giuramento a Orvieto; 4) Ildebrandino IX promette di non 'reddere' «nullum malum meritum» a chi ha aiutato Bonifacio; 5) *ex adverso* Bonifacio e Guglielmo promettono di non vendicarsi dei suoi adepti.

Giovanni del Giudice però non si perse d'animo e ottenne l'impegno di vari aristocratici della contea ad adoperarsi per il rispetto del lodo; giurarono lo stesso anche gli uomini di alcune delle maggiori comunità della contea. L'arbitro fissò infine una pena in denaro, metà della quale sarebbe andata a Orvieto che si faceva così garante del rispetto dei patti<sup>30</sup>.

La questione fondamentale era comunque la regolamentazione dei diritti patrimoniali e dell'esercizio della signoria politica sulla contea; al riguardo Giovanni si allontanò nettamente dal lodo del 1215 che aveva mostrato la propria inefficacia. Il riconoscimento del fatto che il diritto ereditario garantiva a ogni fratello un quarto del patrimonio paterno ritorna, ma Giovanni del Giudice, riconoscendo l'impossibilità di mantenere ulteriormente indivisa l'eredità, procedette a una spartizione, ritagliando quattro ambiti territoriali sostanzialmente omogenei e continui, ripartiti fra i fratelli, senza precisare a chi sarebbe spettata ciascuna quota<sup>31</sup>. Dato che ciascuna di esse era formata da un certo numero di castelli con i relativi territori e diritti signorili («N. cum sua curia et districtu»), per salvaguardare la pace fu quanto mai opportuna la precisazione che era vietato trasformare o limitare i tradizionali ambiti territoriali, all'interno dei quali erano esercitati i diritti signorili, oppure fondare nuovi insediamenti o nuovi territori signorili all'interno di quelli già esistenti nelle quote altrui<sup>32</sup>. Volto a evitare l'insorgere di nuovi contrasti era anche l'obbligo di ricondurre ai luoghi d'origine gli uomini che 'tempore guerre' ne fossero fuggiti, emigrando in un'altra delle parti in cui fu allora divisa la contea. Rimasero invece indivisi i beni famigliari nelle città di Pisa, Siena, Viterbo e Orvieto, e i redditi «proventus fructus passagii et guide pecudum Carfagnine». Al solo Ildebrandino IX sarebbe infine andato «matrimonium totum quod habet in regno Apulee» (beni derivatigli dalla madre?). Allo stesso conte fu concesso di scegliere entro quindici giorni la

<sup>30</sup> Le clausole di garanzia (non tutte consecutive) sono: 1) Bonifacio e Guglielmo garantiscono di far rispettare l'arbitrato a Ildebrandino X; 2) vari *nobiles* della contea giurano di far rispettare la pace e, se una delle parti la rompesse, di schierarsi con l'altra; 3) lo stesso giurano gli uomini di alcune comunità; 4) chi infrangesse una delle clausole paghi una pena di 1000 marche d'argento: metà alla parte lesa, metà al comune di Orvieto; 5) l'arbitro si riserva i punti controversi o non considerati.

<sup>31</sup> Sulla composizione delle quattro quote vd. *infra Carta* n. 1 e all. I. È arbitraria l'attribuzione delle quote fatta da CIACCI, I, carta tra le pp. 56 e 57 che non ha riscontro nelle fonti né giustificazione da parte dell'autore.

<sup>32</sup> Interpreto così la formula «quod nullus predictorum nobilium mutationem aliquam in curia vel districtu alicuius castri infra confines alterius partis construere vel heddificare possit vel aliquamquem (*sic*) cogere posset construere vel heddificare permittat», vd. CDO, n. 107 cit. nt. 12.

sua quota e la soluzione preferita fra quelle prospettate circa il governo della contea. La prima era di liberare Orvieto dall'impegno contratto il 24 giugno, rinunciando alla signoria settennale sancita dall'arbitrato del Pannocchieschi: in tal caso, scegliendo una delle parti a sud dell'Albegna, oltre ai beni previsti, avrebbe avuto delle aggiunte: Sovana e Scansano insieme alla terza parte e Capalbio, Orbetello e l'Argentario insieme alla quarta. Se avesse invece rifiutato questa soluzione, i fratelli avrebbero dovuto accettarne la signoria politica sulle terre a sud dell'Albegna nei termini sanciti dall'arbitrato di Ugeri Pannocchieschi; in tal caso avrebbe avuto una delle parti a sud dell'Albegna senza alcun ampliamento<sup>33</sup>. Quanto alla signoria sulle altre due quote (a nord dell'Albegna), essa sarebbe stata appannaggio di quattro *boni homines* eletti dalle parti, che avrebbero controllato 'munitiones et castella' e incamerato «omnes fructus provenitus (...) totius comitatus ab Albigna ultra»<sup>34</sup>.

Nel lodo hanno notevole spazio le clausole a salvaguardia dei diritti delle parti o di terzi che erano stati o potevano essere danneggiati. Innanzitutto una disposizione stabilisce la restituzione della dote ad Adalasia, un quarto per ciascun fratello. Va poi segnalato l'obbligo reciproco di estinguere le rispettive porzioni di debito gravanti sulle quote altrui della contea entro il 1 maggio 1217: Bonifacio e fratelli avrebbero dovuto pagare i tre quarti dei debiti gravanti sulla quota di Ildebrandino IX, mentre egli avrebbe pagato un quarto dei debiti assisi sulle tre rimanenti parti. Gravi erano le sanzioni per gli inadempienti: rispettivamente il riconoscimento di Ildebrandino IX come signore — nei termini dell'arbitrato di Ugeri — e la sottrazione dei redditi provenienti dalle pecore garfagnine, il tutto fino a che non si fossero emendati. Altre clausole proteggevano gli interessi diretti o indiretti di Orvieto: come quella che impose di pagare, ciascuno per un quarto, il censo sulla Guinicesca; o quella che ordinò agli uomini di Pitigliano la restituzione di quanto predato agli Orvietani

<sup>33</sup> La clausola non è chiara e l'interpretazione propostane nel testo è congetturale. Letteralmente infatti l'arbitro ordina a Bonifacio e fratelli che, se Ildebrandino li liberasse dalla signoria settennale accettando una delle parti ampliate, gli riconoscano il diritto alla signoria settennale a sud dell'Albegna; al conte è invece ingiunto in quello stesso caso di avere una delle quote senza aggiunte. La contraddizione è forse eliminabile emendando il 'voluerit' del testo in 'noluerit' che ne inverte il senso («se Ildebrandino non liberasse...»).

<sup>34</sup> I quattro furono eletti il 29 ottobre, apparentemente dal solo Bonifacio, vd. in fine a *ibid.*: si trattò di Bernardino Pannocchieschi, Durellino da Montepescali, Rolando 'Pedi-svacce' e Ugucione 'Vicecomitisse', va però notato che se Bernardino compare tra quanti giurano la pace per Bonifacio, al contrario Durellino è tra i giuranti per Ildebrandino IX: è dunque probabile che i *boni homines* eletti fossero due per parte o uno per ciascun fratello.

come rappresaglia per l'assedio subito; o infine quella che stabiliva che i quattro *boni homines* preposti alla riscossione dei frutti delle terre a nord dell'Albegna e dei tributi sulle pecore garfagnine li impiegassero — salva la parte impegnata «in sumptibus et rebus necessariis» dei conti — per rimborsare i debiti contratti con gli Orvietani e in particolare con Alberico 'Ranucci' e fratelli, per cui gravava su Grosseto l'interdetto papale, e poi in generale i debiti con i più alti tassi d'interesse<sup>35</sup>. Va infine sottolineato che nel lodo di Giovanni del Giudice, come in quello di Ugeri Panocchieschi, compare l'ingiunzione di rendere ai vassalli i feudi che tenevano dalla famiglia comitale alla scomparsa di Ildebrandino VIII<sup>36</sup>.

Nonostante l'ampiezza dei lodi e la ricchezza di informazioni che conservano, si ignora come fu effettivamente risolta la controversia per l'eredità e quale fu la situazione politica della contea negli anni '20. Infatti, anche per il cattivo stato di conservazione del testo di alcuni passi del lodo del 1216, varie questioni restano aperte. Ignoriamo quale delle opzioni proposte scegliesse Ildebrandino IX, e cioè se mantenne la signoria sul settore meridionale della contea o se preferì rinunciarvi in cambio di un ampliamento del proprio dominato personale; ignoriamo poi a chi spettarono le quote progettate da Giovanni del Giudice; ignoriamo infine se, anche dopo la divisione, sarebbe continuato a esistere un coordinamento politico istituzionalizzato fra i fratelli o se, invece, una volta raggiunta la maggiore età, essi avrebbero potuto agire in piena autonomia. In tutta questa incertezza l'unico dato certo sembrerebbe la divisione in quattro della contea, chiaramente pianificata dall'arbitro; ma anch'essa non è suffragata dalle fonti successive che paiono anzi mostrare non solo la permanenza di un governo unitario della contea, ma anche il mantenimento dell'asse ereditario indiviso. A una guida unica, almeno fino a metà degli anni '20, rimandano le fonti del periodo, nelle quali compare uno solo dei conti, attivo come rappresentante dei fratelli che solo in seguito si impegnano ad agire secondo quanto da lui stabilito<sup>37</sup>; e soprattutto il fatto

<sup>35</sup> La lettura 'Alberici Ranucci' è incerta, ma sembra preferibile a quella 'Alberici Ranerii' proposta da Fumi, che non trova riscontro nei mss. È possibile anche un'eventuale 'Alberici Romani' che darebbe ragione dell'interdetto pontificio.

<sup>36</sup> Giovanni del Giudice ordina «ut omnia feuda antiqua, que habuerunt fideles tempore mortis comitis Ildibrandini [VIII], dentur et restituentur sine querela fidelibus».

<sup>37</sup> Vd. ASOrv, Instr., n. 867 (cod. Catalano), c. 17r, a. 1219 apr. 2-6, ed. parz. CDO, n. 120, p. 84 (con data 1219 apr., corretto da WALEY, *Contributo*, cit., p. 7 in apr. 1-6, entrambi si servono di ASOrv, Instr., n. 865 (cod. Titolario), c. 9r, lacunoso nella data) per Ildebrandino IX; ASOrv, Instr., n. 865 (cod. Titolario), c. 39v, a. 1216 lug. 16, reg. CDO, n. 149 (con data 1222 giu. 16) per Bonifacio; CV, n. 216, pp. 217-18 e CV, n. 236,

che sia l'imperatore che il papa destinarono i propri privilegi e le investiture a un solo fratello per volta, prima Ildebrandino IX poi, quando costui scompare di scena, Bonifacio: Federico II nel 1221, concedendo alla famiglia un diploma che ne confermava i diritti su Grosseto e l'alta signoria feudale su varie schiatte aristocratiche maremmane, lo indirizzò al solo Ildebrandino IX; mentre Onorio III, per il tramite del suo cappellano Giacinto, rinnovò nel 1225 le concessioni papali alla famiglia, investendo Bonifacio, come era avvenuto in precedenza al padre e al fratello Ildebrandino IX<sup>38</sup>. Dunque, almeno nei confronti delle massime autorità politiche, la famiglia continuò ad agire solidalmente, venendo rappresentata da un solo esponente, di volta in volta il più anziano in vita.

A una mancata attuazione della divisione in quattro della contea rimandano poi non tanto gli atti in cui i fratelli agirono solidalmente, quanto una puntuale affermazione contenuta nell'atto di divisione del 1274, che sottolinea che i beni allora divisi erano stati comuni tra i due cugini Ildebrandino XI e Ildebrandino XII (figli di Bonifacio e Guglielmo) e ancor prima tra i loro 'predecessores'<sup>39</sup>. E lo conferma una testimonianza ben più antica: nell'aprile 1222 i quattro fratelli rinnovarono la carta di libertà concessa dal padre ai Grossetani<sup>40</sup>. Dato che la città era stata inserita nella seconda delle quattro quote, sarebbe stato invece logico che solo il suo signore ne rinnovasse le libertà; se ne deve dedurre che, almeno una parte dei beni divisi nel 1216, una decina d'anni più tardi, era nuovamente comune.

Tutti questi indizi inducono a supporre che, non meno del precedente, anche il secondo lodo sia rimasto lettera morta, senza alcuna effettiva applicazione, se non momentanea, anche prima che la scomparsa senza prole di Ildebrandino IX e Ildebrandino X riducessero a due gli eredi. Lo conferma la tradizione manoscritta dell'atto del 1216, conservato solo indirettamente. Il lodo di Giovanni del Giudice è pervenuto, infatti, attraverso due filoni: in primo luogo in corpo ai registri comunali orvietani in

pp. 346-47, a. 1224 ago. 24 per Guglielmo. Dato che non si hanno sovrapposizioni nella guida della famiglia si potrebbe anche supporre che funzionasse un governo a rotazione, simile a quello progettato da Ugeri per il periodo successivo alla signoria settennale.

<sup>38</sup> Vd. BÖHMER, *Reg. Imperii*, V/1, n. 1331, a. 1221 mag., edd. MURATORI, *Antiquitates*, I, coll. 391-94 e CIACCI, II, n. 305, pp. 108-109; e *Liber Censuum*, I, n. 206, pp. 458-59, a. 1225 ago. 7.

<sup>39</sup> CIACCI, II, n. 580 cit. nt. 15: divisione «de aliis vero terris comitatus predicti, habitatis et non habitatis, et omnibus baroniis dicti comitatus, et omnibus aliis terris, baroniis et iuribus, que comuniter possesse fuerunt per predecessores comitum predictorum vel predictos comites (*scil.* Ildebrandino XI e Ildebrandino XII)».

<sup>40</sup> ASSI, dipl., ARif, a. 1222 apr. 8, ed. parz. RS, n. 620, pp. 277-79.

cui fu copiato — caso quasi unico per un atto che non attesti positivi diritti patrimoniali del comune — in quanto comprendeva un elenco dettagliato dei beni aldobrandeschi e in particolare di quelli a sud dell'Albegna, precedentemente sottoposti alla città senza essere precisati. Anche l'altro principale filone di conservazione del documento deriva da un ente esterno, il monastero di S. Anastasio di Roma. L'atto non sembra invece essere stato conservato a lungo dagli Aldobrandeschi: non solo mancano riferimenti ad esso nelle fonti successive (e in particolare negli altri atti di divisione), ma esso compare in registri di età moderna appartenuti agli Orsini di Pitigliano (eredi di un ramo degli Aldobrandeschi) solo perché copiato, con altri concernenti i rapporti tra la famiglia e Orvieto, dai registri di quella città<sup>41</sup>. Va infine sottolineato che mancano paralleli tra le quote create nel 1216 da Giovanni del Giudice e gli elenchi delle successive spartizioni dei beni aldobrandeschi. Le parti progettate nel 1216 non hanno infatti riscontro né in una lista di castelli in mano a Ildebrandino XI nel 1259 né nelle parti fatte nel 1274 nella divisione tra Ildebrandino XI e Ildebrandino XII<sup>42</sup>.

Dunque i lodi del 1215 e 1216 non chiariscono la reale situazione politica nel decennio a cavallo del 1220 e non spiegano chi e come guidasse allora la famiglia; ma per la loro complessità, cui si è più volte fatto riferimento, e per l'attenzione alle richieste e alle possibili opzioni delle parti, i due atti sono una testimonianza di prim'ordine sulla natura e sul funzionamento della contea all'inizio del XIII secolo, dato che offrono le prime notizie analitiche sulla sua struttura. E proprio sotto questo aspetto saranno analizzati nel successivo paragrafo.

### 6.3 I lodi del 1215 e 1216 come testimonianza sulla contea e sulle sue strutture

Gli anni della contrastata successione a Ildebrandino VIII videro la produzione di fonti particolarmente adatte ad illustrare le strutture della

<sup>41</sup> Sulla tradizione manoscritta dell'atto cfr. *supra* p. 301 nt. 12.

<sup>42</sup> Vd. ASSi, dipl., ARif, a. 1259 ott. 3 (le autorità del comune di Siena concedono la *plena securitas* a Ildebrandino XI e agli uomini di alcuni suoi castelli) e CIACCI, II, n. 580 cit. nt. 15. Dei 18 castelli compresi nell'elenco del 1259, 5 erano nella prima delle quote del 1216, 3 nella seconda, 5 nella terza e 2 nella quarta, mentre 3 mancavano. Analogamente nella divisione del 1274 nella parte di Ildebrandino XI erano 2 castelli della prima quota, 8 della seconda, 9 della terza, 7 della quarta; mentre in quella del cugino erano 8 della prima, 4 della seconda, 11 della terza e 9 della quarta. Non occorre — mi pare — sottolineare ulteriormente la totale discordanza tra le divisioni.

contea e il loro funzionamento. Le investiture compiute da Ildebrandino IX nel 1212 e 1213 e, soprattutto, i due lodi permettono infatti un notevole progresso verso una conoscenza più adeguata di quella realtà. La precedente assenza di fonti su questi aspetti, in un periodo in cui pure la contea era già funzionante, derivava da due fattori concomitanti: la scarsa produzione di documentazione da parte della famiglia e la dispersione del suo archivio. Dal punto di vista dell'uso della scrittura a fini politici e amministrativi, il ritardo della famiglia e della sua struttura di potere nei confronti degli organismi cittadini appare infatti evidente e più netto che per altri aspetti; se ne potrebbe concludere che la fioritura di documenti dell'inizio del XIII secolo sia dovuta alla nascita di più stretti rapporti con i comuni di Orvieto e Siena e all'affermazione di un'egemonia da parte delle due comunità. Al lontano controllo pisano e imperiale si sostituì allora in effetti la più concreta influenza delle due città che imposero agli Aldobrandeschi le proprie pratiche di organizzazione e descrizione del potere (nelle quali lo scritto aveva un ruolo fondamentale). Queste novità, del resto, hanno certamente giocato un ruolo determinante almeno quanto alla conservazione dei documenti riguardanti gli Aldobrandeschi e la contea, prodotti o meno dagli organi comunali, come mostra l'alto numero di atti inseriti nei loro registri o conservati nei loro archivi.

Ma — a mio avviso — non si tratta solo di questo. Dal principio del XIII secolo gli Aldobrandeschi — certo anche per effetto del più ravvicinato contatto con il mondo cittadino — sembrano comprendere la necessità di affrontare una nuova sfida, quella del rapporto con la parola scritta e il suo crescente peso nell'esercizio del potere. Va inoltre considerato che la più notevole accelerazione nella produzione documentaria si colloca in una fase di crisi interna che dovette stimolare, come già era avvenuto per la minorità di Ildebrandino VII, la ricerca di soluzioni nuove nell'esercizio del potere e quindi di sue nuove definizioni o, più semplicemente, una più ampia riflessione su poteri più antichi<sup>43</sup>. La nuova realtà del Duecento, del resto, costringeva a confrontarsi con i mutamenti della società e dell'economia anche in una regione relativamente marginale come la Maremma. E tra le novità più significative c'era proprio la massiccia diffusione dell'uso della scrittura nelle pratiche di governo e di amministrazione territoriale e finanziaria. Al riguardo grave — come si è detto — sembra il ritardo degli Aldobrandeschi, rimasti legati a un ruolo puramente difensivo e conservativo dello scritto (cioè alla richiesta e conservazione di “pezzi” che garantissero diritti o possessi); ne ignoravano invece l'uso “dina-

<sup>43</sup> Vd. *supra* pp. 182-83.

mico”, volto cioè a comunicare, amministrare e governare. Se si guarda invece all’esperienza duecentesca della contea (sulla quale ci si soffermerà in seguito) si deve riconoscere che, seppur in ritardo — forse incolmabile — e solo in parte, la famiglia seppe rispondere alla nuova sfida, allargando il ricorso alla scrittura, istituendo una fitta rete di corrispondenza che la legava ai suoi rappresentanti locali, creando registri (almeno a livello locale) in cui erano copiati i mandati dei conti e forse anche entrate e spese sostenute dai loro ufficiali. Mancano invece tracce, anche indirette, dell’esistenza di più complesse raccolte di documenti o registri centralizzati. Comunque la presenza sempre più massiccia di personale professionale addetto alla scrittura al seguito dei conti e la crescente attenzione alla sorte degli archivi famigliari mostrano una maggiore attenzione a questi aspetti. E, indubbiamente, le origini del fenomeno si collocano nel primo ventennio del secolo.

Al di là di questi pur significativi aspetti, l’importanza dei lodi risiede soprattutto nel fatto che permettono di descrivere più precisamente le caratteristiche della contea e la sua struttura istituzionale, fino ad allora rimaste in ombra. I contrasti insorti alla morte di Ildebrandino VIII costituiscono un’occasione eccezionale per studiare gli assetti della contea per la necessità delle parti di fornire adeguato sostegno — anche attraverso la produzione e presentazione di atti scritti — alle proprie ragioni. Le notizie più significative riguardano le dimensioni e le caratteristiche territoriali della contea e il contenuto e il funzionamento dei poteri politici e istituzionali della famiglia, che, venendo divisi e regolati, sono per la prima volta descritti con precisione. Dai lodi — e da altri atti coevi — emerge inoltre per la prima volta l’importanza dei castellani, prima soltanto ipotizzabile, nonché il grado assai avanzato raggiunto dal fenomeno di feudalizzazione dei rapporti tra conti e aristocrazia maremmana.

L’elenco dei castelli aldobrandeschi compreso nel lodo del 1216 fornisce la prima descrizione del territorio della contea, costituita allora da 78 castelli centri di signorie e da diritti signorili e patrimoniali in altri 7 centri non del tutto egemonizzati dalla famiglia. Essa si estendeva, con una certa, anche se incompleta, continuità territoriale, da Colle Valdelsa a Montalto di Castro (per una distanza in linea d’aria di 125 km ca.), raggiungendo a occidente in più punti la costa tirrenica, monopolizzata dagli Aldobrandeschi dalla costa meridionale del lago Prile (a nord di Grosseto) a Montalto. A oriente la contea arrivava fino all’Ardenghesca a nord, mentre più a sud comprendeva quasi tutto il territorio del massiccio montuoso del Monte Amiata, che ne costituiva l’estremo confine orientale; a sud dell’Amiatino essa arrivava a oriente fino alle alte valli dell’Albegna e

del Fiora e alle coste occidentali del lago di Bolsena (vd. *Carta* n.1). All'interno di questo spazio estremamente ampio e geograficamente differenziato, che comprende la fascia di pianura costiera e l'area montana che si trova alle sue spalle, la presenza comitale, pur presentandosi ovunque come tendenzialmente egemonica e "territoriale", non era omogenea, sia perché non dovunque gli stessi poteri e diritti erano in mano ai conti, sia soprattutto perché diversa era la presenza di forze signorili, più o meno autonome, e quindi concorrenti dei conti nell'esercizio dei poteri pubblici. Esisteva infatti una fascia di dominio familiare compatto, corrispondente all'area delimitata a sud dal bacino del Fiora (compresi gli affluenti di sinistra), a est dal corso del Paglia e dell'Orcia, a nord dall'asse Casteldel piano/Montepescali e a ovest dalla costa tirrenica (in tutto ca. 3000 km<sup>2</sup>). Al suo interno la presenza signorile e patrimoniale della famiglia incontrava scarsa o nessuna opposizione, tranne forse per la presenza dei domini di S. Salvatore al Monte Amiata a ovest, per la presenza pisana lungo il lato nord del lago Prile e per le *énclaves* costituite dalle signorie dei Visconti di Campagnatico, degli Ardengheschi (a nord-ovest di Grosseto) e forse da quelle dei *domini* di Montorgiali a ovest della stessa città (famiglie peraltro legate vassallaticamente ai conti<sup>44</sup>). In questa zona la continuità territoriale del dominio era evidente: le *énclaves* aristocratiche o ecclesiastiche non la incrinavano, se non marginalmente, anche perché gli Aldobrandeschi controllavano gli elementi potenzialmente disgregatori attraverso vari ed efficaci raccordi istituzionali. All'esterno di questa prima zona la presenza dei conti era meno totalizzante, diradandosi fino a divenire sporadica e a formare a sua volta *énclaves* in altrui territori o fino a essere soltanto una delle presenze in aree che nessun signore o città riusciva a egemonizzare compiutamente. È il caso dei beni più settentrionali, situati nella diocesi di Volterra e privi di continuità territoriale con il resto della contea. Essi, pur relativamente compatti, non riuscirono a formare un territorio coerente, anche per la forte concorrenza delle altre forze signorili della zona<sup>45</sup>. Più a sud, tra Suvereto a ovest e Roccastrada a est e a nord di Montepescali, la presenza aldobrandesca pur massiccia (comprendeva ben otto castelli e diritti imprecisati in un nono, oltre a quelli su Massa Marittima<sup>46</sup>), non era

<sup>44</sup> Vd. *supra* pp. 415-16.

<sup>45</sup> Si tratta dei castelli di Montegemoli, Sillano, Monteguidi, Radicondoli, Belforte, Selva e Montarrenti, cui vanno aggiunti i diritti nel castello *Logia*, di incerta ubicazione, e a Colle Valdelsa. Sulla zona cfr. le osservazioni di GINATEMPO, *Il popolamento*, pp. 62-69.

<sup>46</sup> Si tratta di Suvereto, Cugnano, forse Pietra (la lezione nei codici è incerta), Tatti, Montemassi, Sassoforte, Torniella e Roccastrada e dei diritti dei conti a Giuncarico. A Massa Marittima gli Aldobrandeschi avevano imprecisati diritti di origine pubblica, cui ci si riferiva come «illud quod comitatus habet in Massa», vd. CDO, n. 107 cit. nt. 12.

dominante, dovendosi confrontare sia con la crescente forza del comune di Massa Marittima, sia con gli ampi e dinamici possessi signorili dei Pannocchieschi a occidente e con quelli meno dinamici, ma non meno importanti (specialmente da quando alle loro spalle fu Siena) degli Ardengheschi a oriente. Ambedue i gruppi aristocratici erano vassalli degli Aldobrandeschi, ma gli Ardengheschi con la sottomissione a Siena ben presto vanificarono quel legame, mentre esso non impedì ai Pannocchieschi di agire spesso da concorrenti dei loro signori, almeno a livello locale.

Al di là di queste doverose e significative precisazioni, quanto preme sottolineare è che, anche attraverso il ricorso ai legami feudo-vassallatici e ad altre forme di egemonia politica, all'inizio del XIII secolo i conti controllavano un territorio estremamente ampio, in cui detenevano i più alti poteri politici e militari che passavano in primo luogo per il controllo dei castelli, in cui ormai viveva gran parte della popolazione. Essi erano a loro volta fulcri di signorie territoriali, che sembrano coprire tutta la regione — con ciò non si vuol dire che mancassero signorie non aldobrandesche, ma semplicemente che per la Maremma del '200 sembra sostanzialmente applicabile la formula transalpina *nulle terre sans seigneur*. Ogni signoria territoriale costituiva un'unità autonoma, la cui somma formava la contea. Infatti i castelli inseriti nel patrimonio familiare, diviso nel 1216 fra i figli di Ildebrandino VIII, sono tutti descritti (tranne quelli in cui gli Aldobrandeschi non detenevano la piena signoria) come «N. cum sua curia et districtu», formula che fa riferimento al territorio signorile e al suo centro, fulcro dei poteri esercitati sul territorio. Essa riassume le più ampie descrizioni che si incontrano nelle investiture feudali di Monteguidi e Montarrenti (1212) e di Batignano (1213). Tali diritti spaziavano dal campo patrimoniale (possesso o tassazione di campi, prati, pascoli, selve, boschi ecc.) al dominio sugli uomini, dal prelievo signorile (*redditus*, *servitia*), al controllo delle strutture militari (in due casi si fa riferimento a una *turris* oltre al *castrum*), comprendendo ovviamente la stessa formula riassuntiva *curia et districtus*<sup>47</sup>.

Il progetto di divisione del 1216, però, non tenne conto solo dell'indivisibilità delle unità di base costituite dalle signorie territoriali (e della difficoltà di gestirle in comune), ma cercò di creare nuovi territori unitari e compatti (con la parziale eccezione dell'intersecarsi e sovrapporsi delle quattro quote in area amiatina), segno che era ormai divenuta fondamentale l'unità territoriale della contea, che eccedeva la semplice sommatoria di signorie: nell'impossibilità di mantenere in vita un governo unico della

<sup>47</sup> Vd. RS, n. 502 cit. nt. 14; e RS, n. 514 cit. nt. 15.

contea, si tentò di formare quattro “piccole contee”, capaci per struttura territoriale e dislocazione geografica di “funzionare”, seppur in dimensioni ridotte, come il dominato avito. Ma quali erano gli elementi che eccedevano la singola signoria e costituivano il tratto d’insieme della contea (e, nel progetto di Giovanni del Giudice, delle quattro “piccole contee”) al di là di quello evidente costituito dalla signoria personale del conte? Sembra trattarsi essenzialmente dell’esercizio dei poteri politico-militari, in cui il lodo del 1215, il più esplicito al riguardo, identifica essenzialmente la «potestas, signoria et bailia totius comitatus»: essa consisteva in primo luogo nel diritto di «mittere et extrahere custodes de castellis et munitionibus predicti comitatus»<sup>48</sup>. La sottomissione all’autorità del conte era garantita da un giuramento specifico dei suoi rappresentanti e da un generale *iuramentum fidelitatis*, prestato sia dagli ufficiali che dagli *homines* dei castelli. L’importanza dei castelli e degli ufficiali loro preposti emerge anche dall’obbligo, imposto loro dal Pannocchieschi, di impegnarsi a rispettare varie clausole del lodo. I *custodes castris*, oltre ad agire in campo militare, avevano forse anche compiti amministrativi e in particolare riscuotevano i proventi delle signorie locali e quelli concernenti tutta la contea, l’altro elemento unificante di tutto il territorio. Questi ultimi, ricordati anche nel lodo del 1216, derivavano in primo luogo dai pedaggi, fra i quali assunse un ruolo eccezionale la tassazione delle greggi transumanti, per lo più provenienti dalla Garfagnana, ma anche protagoniste di spostamenti di raggio più ridotto tra area amiatina e pianura costiera<sup>49</sup>. Quest’ultimo aspetto poi potrebbe dar ragione della scelta di mantenere per ciascuna quota della contea una presenza patrimoniale in area amiatina, la zona più adatta verso cui condurre il bestiame nella stagione invernale, se ci si voleva limitare a una transumanza a breve raggio che non allontanasse il bestiame dalla contea.

Anche la gerarchia feudo-vassallatica creata dalla famiglia emerge in piena luce solo dopo la morte di Ildebrandino VIII, quando si hanno le

<sup>48</sup> Vd. RS, n. 535 cit. nt. 12. Nello stesso senso va la clausola concernente il governo *ad interim* del settore settentrionale della contea da parte di quattro *boni homines* eletti dalle parti, ordinato nel 1216: essi avrebbero dovuto «tenere munitiones et castella», vd. CDO, n. 107 cit. nt. 12.

<sup>49</sup> *Ibid.*: i proventi delle pecore garfagnine sono mantenuti indivisi e affidati, per la riscossione e distribuzione a due *boni homines*; solo se Ildebrandino IX non avesse liberato dai debiti le parti dei fratelli, essi sarebbero passati *in toto* ai fratelli. Per valutarne l’importanza, basti dire che la clausola speculare prevedeva il riconoscimento della ‘signoria’ di Ildebrandino IX da parte dei fratelli. I diritti sulle greggi garfagnine hanno particolare rilievo anche nel testamento del 1208, vd. *supra* pp. 299-300. Per una più ampia discussione della transumanza e della sua importanza economica per la famiglia vd. *infra* pp. 544-54.

prime investiture scritte e quando essa è ricordata nei lodi come elemento strutturale della contea. Si è già notato che il ricordo dell'obbligo di restituire ai vassalli i feudi tenuti fino alla morte di Ildebrandino VIII, colloca al più tardi a fine XII secolo lo sviluppo di un'ampia e importante clientela vassallatica degli Aldobrandeschi<sup>50</sup>. Negli anni successivi inoltre, almeno in alcuni casi, la loro capacità di controllo su vassalli e beni infeudati risulta ancora sostanziale, come mostrano la mancata distinzione tra beni posseduti direttamente e beni infeudati nell'elenco del 1216 e l'inserzione nella lista dei tre castelli di Monteguidi, Montarrenti e Batignano, infeudati poco prima da Ildebrandino IX. Va però rilevato che, se sono compresi nella divisione i feudi dei gruppi aristocratici di medio livello, non altrettanto avviene per i patrimoni dei maggiori vassalli aldobrandeschi, come Ardengheschi, Pannocchieschi e 'Vicecomites', se non per quote limitate. In questi casi la dipendenza vassallatica sembra ridursi a un'alleanza politica subordinata, senza assumere il carattere di vero e proprio legame istituzionale; o per lo meno riguardare solo settori marginali del patrimonio di quelle stirpi aristocratiche.

### La contea aldobrandesca all'inizio del XIII secolo

*Allegato I alla Carta n.1 (alle pp. 312-13)*

*Elenco dei castelli aldobrandeschi in base al lodo del 1216<sup>51</sup>*

*Prima quota:*

- 1) Arcidosso (GR), vd. CAMMAROSANO-PASSERI, *Repertorio*, n.2.1
- 2) *Bargnanum* forse Batignano (com. Grosseto)<sup>52</sup>
- 3) Montepescali (com. Grosseto), vd. *ibid.*, n.24.9
- 4) \*Giuncarico<sup>53</sup> (com. Gavorrano, GR), vd. *ibid.*, n.23.5

<sup>50</sup> Cfr. *supra* p. 250.

<sup>51</sup> CDO, n. 107 cit. nt. 12. Tutti i castelli elencati vanno intesi come centri di territori signorili («curie et districtus»), tranne quelli indicati con un asterisco, in cui gli Aldobrandeschi possedevano diritti, ma non la piena signoria.

<sup>52</sup> Su Batignano vd. CAMMAROSANO-PASSERI, *Repertorio*, n. 24.4, che però propone per *Bargnanum* l'identificazione con *Baggiano*, non precisamente ubicabile, vd. *ibid.*, app., n. 1. *Baggiano*, effettivamente in mano agli Aldobrandeschi, non risulta però mai centro di una signoria territoriale. L'identificazione proposta si basa sull'assonanza tra i nomi e sul fatto che Batignano mancherebbe altrimenti nell'elenco, pur essendo stato concesso in feudo meno di tre anni prima da Ildebrandino IX (vd. RS, n. 514 cit. nt. 13) e risultando in seguito in mano alla famiglia.

<sup>53</sup> Diritti imprecisati: «illud quod est in Iuncarco».

- 5) *Rocca Petra*<sup>54</sup> (oppure *Rocca Porta* o *Rocca Prata*) Castel di Pietra (com. Gavorrano, GR) (cfr. *ibid.*, n.23.3)
- 6) Montemassi (com. Roccastrada, GR), vd. *ibid.*, n.48.8
- 7) Tatti (com. Massa Marittima, GR), vd. *ibid.*, n.28.11
- 8) \*Massa Marittima<sup>55</sup> (GR), vd. *ibid.*, n.28.1
- 9) Suvereto (LI), vd. REPETTI, *Dizionario*, V, pp.490-94
- 10) Roccastrada (GR), vd. CAMMAROSANO-PASSERI, *Repertorio*, n.48.1
- 11) Sassoforte (com. Roccastrada, GR), vd. *ibid.*, n.48.10
- 12) Torniella (com. Roccastrada, GR), vd. *ibid.*, n.48.12
- 13) Montarrenti (com. Sovicille, SI), vd. *ibid.*, n.62.23
- 14) Selva (com. Càsole d'Elsa, SI), vd. *ibid.*, n.7.12
- 15) *Bonforte* = Belforte (com. Radicondoli, SI) (cfr. *ibid.*, n.45.2)
- 16) Radicondoli (SI), vd. *ibid.*, n.45.1
- 17) Monteguidi (com. Càsole d'Elsa, SI), vd. *ibid.*, n.7.10
- 18) Colle Valdelsa (SI)<sup>56</sup> (cfr. *ibid.*, n.20.1)
- 19) \**Logia* forse Dogia (com. Sovicille, SI)<sup>57</sup>
- 20) Rocca di Sillano (com. Pomarance, PI), vd. CUCINI, *Il medioevo*, pp.254 nt.20, 289
- 21) Montegemoli (com. Pomarance, PI), vd. GINATEMPO, *Il popolamento*, nt.139 p.62
- 22) Cugnano (com. Monterotondo Marittimo, GR), vd. CAMMAROSANO-PASSERI, *Repertorio*, n.34.4

e inoltre i diritti fino al Cecina verso nord; e i diritti compresi nei comitati di Orvieto e Massa Marittima.

*Seconda quota:*

- 23) Grosseto, vd. *ibid.*, n.24.1
- 24) *Monte Corneliano* (com. Grosseto), vd. PRISCO, *Grosseto*, I, pp.34-35, 55-61
- 25) Istia d'Ombrone (com. Grosseto), vd. CAMMAROSANO-PASSERI, *Repertorio*, n.24.8
- 26) Roccalbegna (GR), vd. *ibid.*, n.47.1
- 27) Roselle (com. Grosseto), vd. PRISCO, *Grosseto*, I, pp.37-41, 53-54
- 28) Collécchio (com. Magliano, GR), vd. CAMMAROSANO-PASSERI, *Repertorio*, n.26.2
- 29) Montiano Vecchio (com. Magliano, GR), vd. *ibid.*, n.26.6
- 30) *Colle Romentum* non identificabile
- 31) Magliano in Toscana (GR), vd. *ibid.*, n.26.1
- 32) Scansano (GR), vd. *ibid.*, n.55.1
- 33) *Genesta* non identificabile

<sup>54</sup> Se si accettasse la lettura *Rocca Prata*, andrebbe invece identificata con Prata (com. Massa Marittima, GR), cfr. CAMMAROSANO-PASSERI, *Repertorio*, n. 28.10. La lettura *Rocca Petra* sembra preferibile, perché più consona all'ordine seguito nell'elenco delle località; vi sono inoltre chiare prove dell'alta signoria aldobrandesca sul centro (mentre non è così per Prata).

<sup>55</sup> Vd. *supra* p. 316 nt.46.

<sup>56</sup> Sembra questa la lettura preferibile rispetto a Colle Valdorcchia, proposta da Fumi in CDO, in base a un solo codice. Colle Valdorcchia si sarebbe dovuta trovare in un'altra delle parti o, al limite, all'inizio dell'elenco insieme ad Arcidosso. Del resto diritti aldobrandeschi a Colle Valdelsa sono attestati fino alla fine del XIII secolo, vd. *supra* pp. 253-55.

<sup>57</sup> Diritti impercisati: «illud quod est in Logia».

- 34) *Pomace* forse Pomontaccio (com. Scansano, GR), vd. VICARELLI, *Castell'Azzara*, p.34; cfr. CAMMAROSANO-PASSERI, *Repertorio*, n.55.9  
 35) *Cana* (com. Roccalbegna, GR), vd. *ibid.*, n.47.3  
 36) *Stribugliano* (com. Arcidosso, GR), vd. *ibid.*, n.2.3  
 37) *Cinigiano* (GR), vd. *ibid.*, n.18.1  
 e tutti i beni tra Ombrone e Albegna.

*Terza quota:*

- 38) *Castiglione d'Orcia* (SI), vd. *ibid.*, n.13.1  
 39) *Castel del Piano* (GR), vd. *ibid.*, n.8.1  
 40) \**Potentino(?)*<sup>58</sup> (com. Seggiano, GR) (cfr. *ibid.*, n.57.2)  
 41) \**Singnano* forse Seggiano (GR)<sup>59</sup> (cfr. *ibid.*, n.57.1)  
 42) \**Montepinzuto*<sup>60</sup> = Monticello (com. Cinigiano, GR), vd. *ibid.*, n.18.6  
 43) \**Castiglioncello Bandini*<sup>61</sup> (com. Cinigiano, GR), vd. *ibid.*, n.18.2  
 44) *Santa Fiora* (GR), vd. *ibid.*, n.53.1  
 45) *Latriana* = Triana (com. Roccalbegna, GR), vd. *ibid.*, n.47.5  
 46) *Caleggiano* non identificabile, ma in com. di Roccalbegna (GR), vd. *ibid.*, n.47.2  
 47) *Semproniano* (GR), vd. *ibid.*, n.58.1  
 48) *Rocchette di Fazio* (com. Semproniano, GR), vd. *ibid.*, n.58.6  
 49) *Montedello*<sup>62</sup> non identificabile  
 50) *Catabiu* = Catabbiaccio (com. Semproniano, GR), vd. *ibid.*, n.58.2  
 51) *Saturnia* (com. Manciano, GR), vd. *ibid.*, n.27.8  
 52) *Montemerano* (com. Manciano, GR), vd. *ibid.*, n.27.5  
 53) *Manciano* (GR), vd. *ibid.*, n.27.1  
 54) *Stachilagi* = La Castellaccia (com. Manciano, GR), vd. *ibid.*, n.27.11  
 55) *Marsiliana* (com. Manciano, GR), vd. *ibid.*, n.27.4  
 56) *Orbetello* (GR), vd. *ibid.*, n.38.1  
 57) *Castellum Argentarium* forse Porto Santo Stefano (com. Monte Argentario, GR), vd. *ibid.*, n.30.1

<sup>58</sup> Diritti imprecisati: «illud quod est in Potentino et Singnano in curiis et castellis». Sembra questa la lettura preferibile, seppur minoritaria nella tradizione manoscritta, dato che quella alternativa, Proceno (com. Aquapendente, VT), rinvia a una località eccentrica rispetto ai beni elencati; Potentino invece non solo si trova nella fascia territoriale adatta, ma è anche situata in modo da “tornar bene” con l’ordine in cui sono elencati i castelli della terza parte (ma si tratta di un criterio non sempre rispettato). Del resto Potentino è in seguito possesso degli Aldobrandeschi (vd. CAMMAROSANO-PASSERI, *Repertorio*, n. 57.2 e ASSi, dipl., ARif, a. 1259 ott. 7), mentre questa sarebbe l’unica attestazione di una loro presenza a Proceno.

<sup>59</sup> Diritti imprecisati, vd. nt. 58. Suggestisce l’identificazione la sede in cui è collocata nell’elenco, oltre all’assonanza dei nomi. A favore è anche il fatto che gli Aldobrandeschi vi vantassero solo dei diritti («illud quod est») e non la piena signoria: Seggiano fu fra i castelli che nel 1208 versarono l’imposta straordinaria a Siena, vd. CAMMAROSANO-PASSERI, *Repertorio*, n. 57.1.

<sup>60</sup> Diritti imprecisati: «illud quod est in Montepinzuto in curia et in Castelloncello».

<sup>61</sup> Diritti imprecisati, vd. nt. 60.

<sup>62</sup> Non aiutano neppure le letture alternative (*Montem de celle* o *Motedrelle*).

- 58) Giglio Castello (com. Isola del Giglio, GR), vd. *ibid.*, n.25.1  
 59) *Tricosto* = Capalbiaccio (com. Capalbio, GR), vd. *ibid.*, n.6.3  
 60) *Capalvuli* = Capalbio (GR), vd. *ibid.*, n.6.1  
 61) Capita (com. Capalbio, GR), vd. *ibid.*, n.6.4  
 62) Roccaccia di Montaùto (com. Manciano, GR), vd. *ibid.*, n.27.6  
 63) Scerpena (com. Manciano, GR), vd. *ibid.*, n.27.10  
 64) *Scarceta* = Castellaccio del Pelagone (com. Manciano, GR), vd. *ibid.*, n.27.9  
 e inoltre i beni compresi tra Albegna e Fiora.

*Quarta quota:*

- 65) Piancastagnaio (SI), vd. *ibid.*, n.39.1  
 66) *Aspretulo* forse Abetina (com. Piancastagnaio, SI), cfr. WICKHAM, *Paesaggi*, p.121  
 67) *Penna* (com. Castell'Azzara, GR), vd. CAMMAROSANO-PASSERI, *Repertorio*, n.9.2  
 68) Roccaccia di Montevitozzo (com. Sorano, GR), vd. *ibid.*, n.61.6  
 69) Castell'Azzara (GR), vd. *ibid.*, n.9.1  
 70) Montòrio (com. Sorano, GR), vd. *ibid.*, n.61.5  
 71) *Selvena* = Rocca Silvana (com. Castell'Azzara, GR), vd. *ibid.*, n.9.3  
 72) *Montecuculo* non identificabile<sup>63</sup>  
 73) Sovana (com. Sorano, GR), vd. *ibid.*, n.61.7  
 74) Sorano (GR), vd. *ibid.*, n.61.1  
 75) Vitozza (com. Sorano, GR), vd. *ibid.*, n.61.8  
 76) Pitigliano (GR), vd. *ibid.*, n.41.1  
 77) Sala (com. Farnese, VT), vd. SILVESTRELLI, *Città*, pp.820-21  
 78) Ischia di Castro (VT), vd. *ibid.*, pp.821-22  
 79) Farnese (VT), vd. *ibid.*, pp.806-10  
 80) Morrano (com. Pitigliano, GR), vd. CAMMAROSANO-PASSERI, *Repertorio*, n.41.3  
 81) *Castiglione* non identificabile  
 82) *Petrella* non identificabile  
 83) *Castellarso* = Castell'Arsa (com. Farnese, VT), vd. SILVESTRELLI, *Città*, p.820  
 84) *Castro* (oggi in rovina, nel territorio del com. Cellere, VT)  
 85) Montalto (oggi Montalto di Castro, VT), vd. *ibid.*, pp.2-3  
 e inoltre i beni compresi tra Fiora e Strada Francigena.

<sup>63</sup> Non è accettabile l'identificazione con Montecucco di Cinigiano (cfr. CAMMAROSANO-PASSERI, *Repertorio*, n. 18.5) né con Montecucco di Castiglione d'Orcia (cfr. *ibid.*, n. 13.6), ambedue lontani dall'area in cui sono presenti i beni della quarta quota. Difficile è anche l'identificazione con Monte Buono (com. Sorano, cfr. *ibid.*, n. 61.4), poi in mano agli Orsini di Pitigliano ma che non è attestata prima dell'inizio '300. La posizione nell'elenco sarebbe adatta, ma il nome è veramente lontano da Montecuculo, inoltre la quarta quota è quella che è descritta con minor ordine; va infine ricordato che *Montecuculo* risulta essere un castellare nel 1274, vd. la datazione topica di CIACCI, II, n. 580 cit. nt. 15.